



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 365 del 22/04/2024

Disposizioni per la proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale

Firmato da: Valeria Ciarambino



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici risponde alla necessità, particolarmente attuale in virtù degli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di contenimento della spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall'espletamento di una nuova procedura concorsuale. Il ricorso a graduatorie vigenti consente inoltre di abbattere notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati, ancor più indispensabile alla luce della necessità di provvedere all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei tempi dettati dall'UE.

Come è noto, l'articolo 35, comma 5 *ter*, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, stabilisce che "le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione".

La Corte costituzionale ha però costantemente affermato che la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce ai profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale.

Pertanto, tale disciplina rientra a pieno titolo nell'ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione (cfr. le sentenze della Corte costituzionale 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022, 41/2023).

La presente proposta di legge, in linea con analoghi provvedimenti legislativi varati in altre Regioni italiane (si segnalano, su tutte, le recenti l.r. Toscana n. 1 del 24 gennaio 2024 e l.r. Sicilia n. 3 del 31 gennaio 2024, non impugnate dal Governo), provvede dunque a prorogare di ulteriori dodici mesi i termini di vigenza delle graduatorie approvate dall'Amministrazione regionale, non ancora scaduti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001.

La proroga è estesa anche alle graduatorie approvate da Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale, coerentemente con il consolidato indirizzo impartito dal Presidente della Giunta regionale - e confermato da ultimo con nota prot. n. 2023-0024851/UDCP/GAB/GAB del 29 novembre 2023 - a utilizzare, per l'assunzione del personale e nel rispetto dei propri fabbisogni, le graduatorie già approvate, astenendosi dall'indizione di nuove procedure concorsuali.



Consiglio regionale della Campania

La proroga di «ulteriori dodici mesi» delle graduatorie è stata valutata come rispettosa del principio del buon andamento dell'amministrazione previsto all'art. 97 Cost., anche con riguardo ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma 5 *ter*, del d.lgs. n. 165 del 2001, non pregiudicando l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici (sul punto si veda, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 2018).

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 dispone la proroga di ulteriori dodici mesi della validità delle graduatorie regionali non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore al giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



Consiglio regionale della Campania

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE DELLA SPESA

MORFOLOGIA DELLA SPESA	ONERE INDEROGABILE	FATTORE LEGISLATIVO
TIPOLOGIA DELLA SPESA	CORRENTE	CONTO CAPITALE
NATURA DELLA SPESA	ANNUALE	PLURIENNALE

SEZIONE 2 - INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI E RELATIVA QUANTIFICAZIONE

ART.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI-CRITERI-METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI	ELEMENTI IDONEI A COMPROVARE LA NEUTRALITÀ FINANZIARIA DEL PROVVEDIMENTO
1	NO	//	//	All'attuazione della disposizione si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e sulla base delle facoltà assunzionali degli Enti coinvolti.
2	NO	//	//	L'articolo reca la clausola di invarianza in coerenza con la neutralità finanziaria delle modifiche apportate.
3	NO	//	//	La disposizione reca l'entrata in vigore del provvedimento, fissata al giorno successivo alla data di



Consiglio regionale della Campania

				pubblicazione sul BURC.
		Stanziamiento complessivo	//	//

SEZIONE 3 - MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI

MODALITÀ DI COPERTURA			
	Missione, Programma e Titolo	IMPORTO	ANNO
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	//	//	//
Risorse iscritte in fondi speciali	//	//	//
Risorse derivanti da nuove/maggiori entrate	//	//	//
Altre modalità	//	//	//



Consiglio regionale della Campania

INDICE

- Art. 1 Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale*
- Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria*
- Art. 3 Entrata in vigore*



Consiglio regionale della Campania

Art. 1

Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato della Regione e di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, i termini di validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato approvate dall'Amministrazione regionale e da Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di ulteriori dodici mesi.

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.